



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 25 aprile 2013 (29.04)
(OR. en)**

8633/13

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0140 (NLE)**

**VISA 86
COEST 81
OC 232**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Segretariato generale del Consiglio

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 11041/12 VISA 120 COEST 202

Oggetto: Adozione della decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra l'Unione europea e la Moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Moldova

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine di consultazione per la Croazia: 7.5.2013

1. Il 4 giugno 2013 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹ e una proposta relativa alla conclusione² dell'accordo fra l'Unione europea e la Moldova che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Moldova.
2. A seguito della messa a punto giuridico-linguistica dei testi, la decisione relativa alla firma³ è stata adottata dal Consiglio il 22 giugno 2012 e l'accordo⁴ è stato firmato il 27 giugno 2012 a Bruxelles.

¹ 10863/12 VISA 111 COEST 180.

² 10864/12 VISA 112 COEST 181.

³ 10868/12 VISA 113 COEST 182 OC 293, pubblicata nella GU L 174 del 4.7.2012, pag. 4.

⁴ 10871/12 VISA 114 COEST 183 OC 294.

3. Conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, lettere a) e v) del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
4. Il 23 luglio 2012 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo per approvazione il progetto di decisione relativa alla conclusione figurante nel doc. 12012/12 VISA 138 COEST 237 OC 366 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 10871/12 VISA 114 COEST 183 OC 294 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti).
5. Il 18 aprile 2013 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo ed ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e della Moldova¹.
6. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen²; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
7. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen³. L'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

¹ Cfr. doc. P7_TA-PROV(2013)0178.

² GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

³ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

8. A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
9. Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Moldavia che modifica l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Moldavia, e a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione figurante nel doc. 12012/12 VISA 138 COEST 237 OC 366 nonché il testo dell'accordo figurante nel doc. 10871/12 VISA 114 COEST 183 OC 294 (testi messi a punto dai giuristi-linguisti);
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione e dell'accordo nella Gazzetta Ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.
-